

N. 4460

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2000

—————

Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale
di Sentinum, Suasa e Ostra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Riproponiamo in questa legislatura un disegno di legge già presentato al Senato nel settembre del 1995 (atto Senato n. 2097, XII legislatura) e che allora, anche in conseguenza dello scioglimento anticipato delle Camere, non fu esaminato dal Parlamento.

Il disegno di legge in oggetto intendeva istituire il Parco archeologico di Sentinum, Suasa e Ostra, predisponendo una serie di norme finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione dell'area compresa fra le province di Ancona e Pesaro ove esistono siti archeologici e documenti che, recando testimonianze relative all'evoluzione delle popolazioni delle Marche settentrionali a partire da epoche precedenti l'età romana giungendo sino al Medioevo ed al Rinascimento, risultano di eccezionale rilevanza sia dal punto di vista storico-culturale che ambientale.

Sin dai primi anni '80 furono intraprese, con il concorso degli enti locali, della Regione, del Ministero per i beni culturali e ambientali, della Soprintendenza archeologica per le Marche, nonché dell'Istituto centrale per il restauro e delle università, rigorose opere di ricerca, di scavo e di recupero organico del patrimonio ivi esistente.

I risultati emersi da questo lavoro «collettivo» superarono di gran lunga anche le più rosee previsioni, tanto che gli enti locali, la regione Marche ed il Ministero per i beni culturali sottoscrissero nel 1996 un protocollo di intesa per formalizzare il loro reciproco impegno a favore della valorizzazione del territorio di Suasa, Sentinum ed Ostra. Fu proprio in questa sede che si rilevò la neces-

sità di adottare un provvedimento normativo - quale quello in oggetto - che riconoscesse e organizzasse coerentemente tali esperienze.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, tramite le proprie strutture operative, in particolare la Soprintendenza archeologica per le Marche e l'Istituto centrale per il restauro, si impegnava con tale protocollo a stanziare fondi compresi nei suoi programmi ordinari per le attività da compiere nei siti archeologici e nei complessi monumentali ubicati nel comprensorio, e in particolare per lavori organici di ricerca, restauro e valorizzazione.

Analogo impegno assumeva la regione Marche per orientare i finanziamenti ordinari e/o quelli derivanti da altri stanziamenti secondo priorità indicate dai regolamenti, dalle leggi e dal piano quinquennale di cui alla legge regionale della regione Marche 28 aprile 1994, n. 16.

Il Consorzio Città romana di Suasa (costituito dai comuni di Castellone di Suasa, San Lorenzo in Campo, Corinaldo, Arcevia e Pergola e dalle province di Ancona e di Pesaro e Urbino) e i comuni di Sassoferrato, Ostra Vetere, Barbara e Serra de' Conti hanno confermato il loro impegno ad utilizzare fondi ordinari per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni secondo le priorità stabilite dal programma e a gestire unitariamente il patrimonio culturale, nonché a provvedere alla custodia, all'accoglienza, alle visite guidate, alla manutenzione ordinaria dell'area e dei singoli edifici.

Vogliamo rimarcare quindi l'esigenza di sostenere il presente disegno di legge evi-

tando ogni forma di sfilacciamento o stramento procedurale, che si rivelerebbe quanto mai inopportuna e dannosa.

Il progetto, che mira alla partecipazione e responsabilizzazione degli enti locali, delle soprintendenze, delle università e dell'associazionismo locale, è strutturato in tre articoli: l'articolo 1 istituisce il Parco, ne defini-

sce le finalità e i confini territoriali; l'articolo 2 prevede le modalità di gestione del Parco da parte degli enti locali interessati, nonché le responsabilità nella formazione del personale e nella promozione della conoscenza e della fruizione, anche turistica, del Parco stesso; l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine della salvaguardia, del recupero e della valorizzazione del ricco patrimonio di documenti e testimonianze esistente nell'area compresa fra le antiche città romane di Sentinum, Suasa e Ostra, è istituito il Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra, di seguito denominato «Parco».

2. Il Parco si estende entro le province di Ancona e Pesaro Urbino ed interessa i territori dei seguenti comuni: Sassoferrato, Arcevia, Pergola, San Lorenzo in Campo, Castellone di Suasa, Corinaldo, Ostra Vetere, Serra dé Conti e Barbara.

Art. 2.

1. Gli interventi necessari alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione dei beni archeologici, storici e culturali presenti nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Restano salve le competenze delle soprintendenze in materia di lavori di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico.

2. Alla gestione del Parco provvedono in forma associata gli enti locali, assicurando la partecipazione delle associazioni culturali presenti nel territorio all'organizzazione e alla gestione di strutture e servizi, di sistemi didattici e di informazione turistica funzionali alla conoscenza, allo studio e alla fruizione del patrimonio del Parco. Gli enti locali in forma associata, anche attraverso con-

venzioni con università ed associazioni culturali presenti sul territorio:

a) realizzano corsi di formazione professionale per la preparazione del personale qualificato necessario per la gestione e la valorizzazione del Parco;

b) promuovono iniziative per la valorizzazione didattica e turistica del Parco.

Art. 3.

1. Lo Stato concorre alla realizzazione del Parco con un contributo di lire 50 miliardi per il biennio 2000-2001.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, determinato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

